




REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AL LAVORO

VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 09 settembre 2013, presso l'Assessorato al Lavoro alla presenza del funzionario responsabile Dottor Raffaele Fontana, si è svolto l'incontro di cui all'art. 4, comma 7 della L.223/1991, così come modificata ed integrata da D.P.R. 218/2000, finalizzata al completamento della procedura di mobilità avviata, in data 18/6/2013, dalla Società CIRCUITO CINEMA SRL, nei confronti di n° 23 lavoratori addetti alle unità produttive di Roma.

All'incontro sono presenti le parti di cui all'allegato foglio presenze.

PREMESSO CHE:

- La Società CIRCUITO CINEMA SRL in data 18 giugno 2013 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con conseguente collocazione in mobilità, riguardante n. 23 lavoratori addetti alle unità produttive di Roma.
- le motivazioni alla base di detto provvedimento, contenute nella citata lettera di avvio della procedura e qui integralmente richiamate, sono state oggetto di approfondito esame e discussione nell'ambito degli incontri tenutisi in sede sindacale;
- le parti si sono quindi incontrate in sede sindacale senza il raggiungimento di un accordo, come risulta dal verbale di mancato accordo del 02/8/2012 e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza;
- in data odierna, oltre che in data 13/8/2013, si è svolta presso la Regione Lazio, la successiva fase amministrativa dell'esame congiunto, in cui le Parti si sono ampiamente confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le soluzioni meno pregiudizievoli per i lavoratori e coerenti con i programmi di riorganizzazione e gestione della crisi dichiarata dall'Azienda. A tal fine la società ha confermato di essere in grado di far fronte alla crisi denunciata ricorrendo, così come espressamente richiesto nel corso della procedura dalle OO.SS. e dalla stessa Regione Lazio, allo strumento del contratto di Solidarietà con le modalità ed i criteri applicativi previsti nel presente accordo, avendo già provveduto ad effettuare i seguenti provvedimenti: disdetta, alla data del 30/6/2013, di tutti gli accordi aziendali in essere; avvio del processo di digitalizzazione di tutte le sale con conseguente programma di riqualificazione professionale di tutto l'organico della società, al fine di favorire una migliore ricollocazione intraziendale e di evitare pericolosi fenomeni di obsolescenza professionale; avvio dell'installazione del nuovo software delle casse, anche in questo caso con relativo avvio di processo formativo di tutto il personale aziendale,

cu
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]

agli stessi scopi sopra indicati; pianificazione di ulteriori misure di riduzione dei costi, nell'area delle consulenze aziendali.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE:



1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
2. Le parti concordano che, al fine di evitare il peggiorare della crisi attuale e per evitare che la stessa porti al licenziamento dei lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui alla presente procedura dichiarati in esubero, a decorrere dal 01/10/2013 e per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di accordo per ulteriori 12 mesi, la Società CIRCUITO CINEMA SRL attui un contratto di solidarietà ai sensi del comma 5 dell'art. 5, del D.L. 148/1993, convertito in L. 236/1993 e successive modifiche (art. 7 ter, comma 9, lettera d) legge 33/2009), che interesserà n. 61 dipendenti addetti alle unità produttive di Roma.
3. Conseguentemente, la società inoltrerà ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istanza per la concessione del citato contratto di solidarietà.
4. Le Parti quindi concordano sui seguenti criteri generali che saranno alla base del Contratto Aziendale di Solidarietà che la Società predisporrà secondo criteri e modalità di legge:
 - **eccedenza oraria:** le ore lavoro di eccedenza di riferimento sono n. 366 settimanali (equivalenti ad un esubero pari a n. 09 lavoratori full time equivalent), con una riduzione dell'orario settimanale contrattualmente stabilito non superiore al 15% per ciascuno dei 61 lavoratori;
 - a. il presente contratto di solidarietà, interverrà sul 15% di orario settimanale per ciascuno dei 61 lavoratori;
 - b. **durata:** n. 12 (dodici) mesi, con decorrenza 01 ottobre 2013;
 - c. **area di applicazione:** lavoratori addetti alle unità produttiva di Roma.
 - d. **variazione numero dipendenti e riduzione oraria:** il numero dei dipendenti a cui applicare il contratto – e conseguentemente l'entità della riduzione oraria concordata – potrà variare in funzione di eventuali interruzioni di rapporti di lavoro o di altre variazioni significative dell'assetto attuale e sempre con riferimento all'eccedenza oraria complessiva prima richiamata e sarà oggetto di accordo tra le Parti;
5. La riduzione di orario, quantitativamente determinata come dal precedente capo 4, avrà cadenza settimanale, come da specifici e periodici accordi con le rappresentanze sindacali aziendali
6. Le parti, nel dichiararsi reciprocamente che la riduzione di orario è congrua nonché conforme a legge, prendono atto che l'azienda anticiperà la quota retributiva spettante al lavoratore in forza del contratto di solidarietà, fino al provvedimento di autorizzazione amministrativa, ed effettuerà, quindi, conseguente conguaglio in sede previdenziale e nei termini di legge. L'Azienda, inoltre, verserà ai lavoratori l'intera

Cy

quota di contributo di sua competenza. Tutto ciò, fermo restando che le parti prevedono fin d'ora di incontrarsi periodicamente, per una complessiva ricognizione della situazione aziendale.

7. Le parti tutte, per quanto di competenza, si attiveranno nelle competenti sedi ministeriali nonché previdenziali onde espletare gli adempimenti amministrativi esecutivi che conseguono alla stipula dell'odierno accordo.
8. Quali misure atte al mantenimento dell'occupazione, le Parti concordano l'attuazione di percorsi formativi idonei a riqualificare professionalmente i lavoratori anche atti a favorire la ricollocazione dei lavoratori in altri ruoli professionali conseguenti all'evoluzione organizzativa aziendale. Detta riqualificazione è da intendersi finalizzata ad aggiornare, ampliare, e completare le conoscenze dei lavoratori per prevenire il rischio dell'obsolescenza professionale e migliorare l'occupazione degli stessi ed a perfezionare, inoltre, un'organizzazione del lavoro idonea a migliorare l'attività lavorativa ed organizzativa delle sale cinematografiche, nonché la qualità e le condizioni di lavoro. I contenuti dei piani e delle attività formative di cui al punto corrente saranno presentati alle RSU/RSA e alle OO. SS. nell'ambito degli incontri previsti.
9. Le parti, su specifica richiesta di una delle stesse, si incontreranno periodicamente in sede aziendale per verificare i risultati dell'applicazione del contratto di solidarietà in relazione alla situazione di crisi aziendale in atto.
10. La società infine, anche alla luce di quanto concordato nel presente accordo, si rende immediatamente disponibile all'avvio di un confronto in sede aziendale con le OO.SS. con l'obiettivo di definire, coerentemente con l'ammortizzatore sociale concordato, forme di incentivazione legate alla produttività aziendale connessa all'auspicata ripresa economica della società stessa. Il primo di tali incontri si terrà con data da concordare, tra il 16 ed il 23 settembre prossimo.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura di cui agli artt. 24 e 4 della Legge n. 223/91, nonché la procedura di cui all'art. 5 L. n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione prevista da leggi, norme contratti e/o accordi vigenti.

La Regione Lazio, inoltre, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento per la Società CIRCUITO CINEMA SRL dei benefici di cui ai contratti di solidarietà previsti dall'art. 5, comma 5, della Legge 236/93 e successive modificazioni, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 01 ottobre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.



